

QUESTIONI APERTE

Concorso di persone nel reato – stupefacenti

La decisione

Concorso di persone nel reato – stupefacenti

(Art. 110 c.p. – Art. 73, co. 1, 4 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. un., 11 luglio 2024 (ud. 14 dicembre 2023), n. 27727 – CASSANO, *Presidente* – PEZZELLA, *Estensore*

Concorso di persone e delitti in materia di stupefacenti: nonostante aderiscano alla concezione monistica le Sezioni unite pervengono alla differenziazione dei titoli di reato.

Le Sezioni unite hanno ammesso la possibilità che nel concorso di persone nel delitto di cessione di sostanze stupefacenti il medesimo fatto storico venga qualificato diversamente nei confronti dei concorrenti, pur sostenendo la persistente vitalità del c.d. dogma dell'unità del reato concorsuale. Dall'adesione alla concezione monista è derivata però l'esigenza argomentativa di riscontrare la diversità delle fattispecie di cui ai co. 1, 4 e 5 dell'art. 73 T.U. Stup. e, a tal fine, la Cassazione ha valorizzato il rapporto di specialità che corre tra di esse. Di conseguenza, la Corte ha escluso che si trattasse di un'ipotesi concorsuale, proprio per l'alterità dei titoli di reato. Tuttavia, l'indebito sacrificio della funzione di disciplina del concorso di persone e l'antinomia tra la premessa adesione alla concezione unitaria e l'esito della differenziazione dei titoli di reato – in cui incorre la pronuncia – impongono di indugiare sui poli del ragionamento. A tal proposito è opportuno vagliare l'epilogo fisiologico cui la tesi monista avrebbe dovuto condurre, nonché le argomentazioni che avrebbero potuto meglio giustificare la condivisibile soluzione della differenziazione dei titoli di reato, salvaguardando la contestazione concorsuale della responsabilità e la scelta normativa di qualificare il fatto di lieve entità come autonomo reato.

The complicity in narcotic crimes: the High Court has shared the unitarian thesis but it has admitted the crimes differentiation.

The High Court has admitted the possibility that in the complicity in narcotics supply crime the same fact is qualified differently to each partner, although the Court has joined the unitary thesis. It resulted the necessity to notice the differences between the crimes ruled by art. 73 co. 1, 4 and 5 T.U. stup. and the Court has valorized their specialty relationship. Therefore, the High Court has excluded the competitive liability because of the differences between those crimes. However, it was sacrificed the discipline function of the complicity and there was a contradiction between the shared unitarian thesis and the conclusion to the crimes differentiation. Then we will verify which solution the High Court would have reached sharing the unitarian thesis and the reasons those could justify the preferable solution for crimes differentiation.

SOMMARIO: 1. La «contradizion che nol consente». – 2. La concezione monistica del reato concorsuale. – 3. Il superamento del dogma. – 4. Considerazioni conclusive.

1. *La «contradizion che nol consente».* Con la sentenza in esame le Sezioni unite hanno riconosciuto che nel concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti il medesimo fatto storico venga qualificato diversamente nei confronti dei concorrenti, applicando la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ai soli correi per i quali ne sussistessero i presupposti¹.

Ciononostante, la pronuncia giunge all'auspicata differenziazione dei titoli di reato attraverso un *iter* argomentativo inatteso².

Infatti, seppure abbia condiviso l'esigenza di una rilettura costituzionalmente orientata delle disposizioni concorsuali, la Corte ha affermato la persistente vitalità della concezione monistica del reato concorsuale.

Peraltro, la Cassazione ha evidenziato la necessità di coordinare tali approdi con le specificità dei delitti in materia di stupefacenti, confermando l'autonomia della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup., così configurata per effetto della riforma veicolata dall'art. 2 d.l. 24 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2014, n. 10. Le Sezioni unite hanno rilevato, in particolare, come sia stata la trasformazione in autonomo reato a rendere necessaria la rielaborazione dei principi tradizionalmente affermati in materia di condotte concorsuali aventi a oggetto sostanze stupefacenti. Invero, prima della novella si riteneva possibile applicare la circostanza di cui al comma quinto solo ad alcuni dei concorrenti, in attuazione della massima per cui attenuanti e diminuenti possono avere

¹ Cass., Sez. un., 11 luglio 2024, n. 27727, in www.giurisprudenzapenale.com, 11 luglio 2024.

² Pur sintetizzando gli orientamenti giurisprudenziali a fondamento del contrasto che sono state chiamate a risolvere, le Sezioni unite hanno esaminato i profili dogmatici della questione solo in via preliminare, concentrandosi poi sulle peculiarità delle fattispecie in materia di stupefacenti. Nello specifico, il primo indirizzo interpretativo escludeva che il medesimo fatto storico potesse essere qualificato in termini diversi nei confronti dei coimputati, stante l'unicità del reato nel quale si concorre: Cass., Sez. IV, 5 maggio 2022, n. 37732, in www.dejure.it; Cass., Sez. IV, 1 marzo 2022, n. 7098 in www.dejure.it; Cass., Sez. III, 31 gennaio 2022, n. 3327 in www.dejure.it; Cass., Sez. IV, 7 luglio 2021, n. 30233, in *Cass. pen.*, 2022, 4, 1533; Cass., Sez. IV, 7 maggio 2020, n. 13898; Cass., Sez. IV, 18 giugno 2019, n. 34413, in *Cass. pen.*, 2020, 2, 747. Viceversa, sul presupposto dell'adesione alla teoria delle fattispecie plurisoggettive differenziate, il secondo orientamento ammetteva la diversificazione dei titoli di reato: Cass., Sez. III, 4 febbraio 2022, n. 20234, in *Cass. pen.*, 2022, 12, 4333; Cass., Sez. III, 20 febbraio 2020, n. 16598, in *Cass. pen.*, 2020, 12, 4739; Cass., Sez. VI, 9 novembre 2018, n. 2157, in *Cass. pen.*, 2020, 2, 749.

riconoscimento differenziato tra coimputati a seconda della specifica posizione personale, senza determinare alcuna disparità di trattamento³. Dunque, spettava al giudice verificare la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge e riconoscerle, in presenza dei relativi presupposti, in favore della persona che le invocava⁴.

Dall'adesione alla concezione unitaria del reato concorsuale è derivata poi l'esigenza argomentativa di riscontrare la diversità delle fattispecie di cui ai co. 1, 4 e 5 dell'art. 73 T.U. Stup. e, a tal fine, le Sezioni unite hanno valorizzato il rapporto di specialità che corre tra di esse. Quindi, rilevatane l'alterità si è giunti a sostenere che, qualora lo stesso fatto contestato in concorso a diversi imputati contenga elementi tali da far ritenere integrato solo per taluni il reato di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup., si verserebbe al di fuori di un'ipotesi concorsuale, così ammettendosi la differenziazione dei relativi titoli.

Tuttavia, emerge una significativa contraddizione tra le premesse e la conclusione del ragionamento: non si comprende come si possa giungere alla

³ Cass., Sez. I, 18 dicembre 1987, n. 10233, Rv. 179471-01; Cass., Sez. II, ordinanza 29 novembre 1977, n. 3866, Rv. 138014-01.

⁴ Nondimeno, sul punto si impone una precisazione. La supposta possibilità di configurare un trattamento differenziato per i concorrenti nel medesimo reato di cessione di sostanze stupefacenti va correlata alla natura anche soggettiva che la giurisprudenza ha attribuito all'ipotesi di lieve entità in esame. Invero, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte costituzionale sentenza 11 luglio 1991, n. 333, in *www.cortecostituzionale.it*; Cass., Sez. un., 24 giugno 2010, n. 35737, in *Foro it.*, 2011, 6, II, 379) ha rilevato che l'attenuante di cui al comma quinto non sia strettamente oggettiva, dato che alle «circostanze dell'azione» devono essere riferite anche le «circostanze soggettive» tutte, ivi comprese le finalità perseguite dall'agente. Ne discende che, anche in attuazione del riformato art. 118 c.p., doveva riconoscersi la riduzione della pena al solo concorrente cui si riferissero le «circostanze soggettive». Infatti, una parte della dottrina interpreta la formula delle «circostanze inerenti alla persona del colpevole» di cui all'art. 118 c.p. in senso più ampio e difforme dalla definizione legislativa fornita dall'art. 70 c.p., che la riferisce all'imputabilità e alla recidiva. A tal riguardo si propone di estendere la nozione fino a comprendere tutti i fattori circostanziali che siano fondati su elementi strettamente commessi alla persona del singolo concorrente e che, in conseguenza, non possano in alcun modo riflettersi sul reato plurisoggettivo (MELCHIONDA, *La nuova disciplina di valutazione delle circostanze del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1495) ovvero tutte le circostanze soggettive che non siano servite ad agevolare il reato (MANTOVANI, *Diritto penale parte generale*, Milano, 2017, 539). Invece, altri evidenziano come una siffatta lettura si traduca in un'inammissibile *interpretatio abrogans* dell'art. 70 c.p. e determini il parziale ripristino della previgente disciplina di cui all'art. 118 c.p. (MARINUCCI DOLCINI, *Codice Penale Commentato, parte generale*, Milano, 2021, 1869). Dunque, qualora si valorizzasse la natura strettamente oggettiva dell'attenuante non sarebbe possibile escluderne l'applicazione nei confronti di taluno dei concorrenti, proprio in forza della rilevanza obiettiva delle diminuenti ex art. 59, co. 1 c.p. e della comunicabilità ai concorrenti delle circostanze non espressamente menzionate all'art. 118 c.p. Tuttavia, ciò inficerebbe l'asserzione delle Sezioni unite e determinerebbe l'uniformazione del trattamento penale dei correi, quand'anche l'ipotesi di lieve entità venisse qualificata come fattispecie circostanziale.

diversificazione dei titoli di reato e, al contempo, proclamare la persistente vitalità della concezione monista dell'istituto concorsuale. Nel tentativo di sciogliere l'antinomia, le Sezioni unite si sono «rifugiate», infatti, nell'ascrizione monosoggettiva della responsabilità, così sacrificando indebitamente la funzione di disciplina del concorso di persone, con inevitabili ripercussioni sul piano del regime circostanziale di cui agli artt. 111, 112 e 114 c.p., nonché dell'effetto estensivo delle cause di giustificazione ai sensi dell'art. 119 c.p. e della querela *ex art.* 123 c.p. È opportuno precisare, peraltro, come il caso di specie ben si prestasse al ragionamento della Cassazione, dato che le condotte dei singoli concorrenti erano già tipiche alla stregua della fattispecie di parte speciale. Altrimenti, la Corte non avrebbe potuto rinunciare con la stessa disinvoltura all'ascrizione concorsuale della responsabilità, pena la violazione del primario principio di legalità-tipicità.

Viceversa, col favore della dottrina maggioritaria le Sezioni unite ben avrebbero potuto conseguire il medesimo risultato attraverso il temperamento del dogma dell'unità del reato concorsuale, riferendolo alla sola medesimezza del fatto, da intendersi nella sua dimensione lesiva di accadimento materiale penalmente significativo⁵. In tal modo, la Corte avrebbe potuto garantire una maggiore personalizzazione del rimprovero penale, attraverso la differenziazione dei titoli, senza rinunciare all'ascrizione concorsuale della responsabilità.

La sentenza è criticabile altresì per aver neutralizzato sul piano interpretativo la qualificazione positiva della fattispecie di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. come autonomo reato, considerandola, nei fatti, al pari di una circostanza attenuante. Invero, la Cassazione ha svolto il medesimo ragionamento che, prima della riforma veicolata dalla legge 10/2014, riscontrava la natura anche soggettiva dell'attenuante di cui al comma quinto e consentiva di applicarla al solo correo cui si riferisse, ai sensi dell'art. 118 c.p. Dunque, è stato ammesso un trattamento differenziato sulla base di una verifica concreta, in relazione alla posizione di ciascun concorrente, degli elementi tipici specializzanti presenti nella fattispecie di lieve entità.

Peraltro, anche a voler seguire il ragionamento delle Sezioni unite non pare logicamente necessario il riferimento alla relazione di specialità. Infatti, per differenziare i titoli di reato oggetto dell'ascrizione monosoggettiva dovrebbe essere sufficiente riscontrarne l'alterità, a prescindere dal rilievo che nella

⁵ SEMINARA, *Sul dogma dell'unità del reato concorsuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 820.

struttura dell'un delitto siano contenuti tutti gli elementi costitutivi dell'altro, oltre a uno o più fattori specializzanti.

L'insanabile contraddizione tra l'adesione alla teoria unitaria e l'esito della differenziazione dei titoli di reato, risolta dalla Corte rinunciando all'imputazione concorsuale della responsabilità, esorta l'interprete a indugiare sui poli del ragionamento.

Di conseguenza, si vaglieranno gli argomenti che giustificano la tesi monista e si verificheranno gli esiti ai quali la rigorosa applicazione della stessa avrebbe dovuto condurre. Peraltro, si evidenzierà l'opportunità di aderire all'impostazione pluralista, che pare meglio giustificare la diversificazione dei titoli di reato, salvaguardando, al contempo, la funzione di disciplina del concorso di persone e la scelta legislativa di qualificare come autonomo delitto l'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti.

2. *La concezione monistica del reato concorsuale.* L'adesione della Cassazione alla lettura unitaria del reato concorsuale induce a esaminare gli argomenti che ne legittimano il fondamento.

In particolare, secondo la teoria monista il reato resta unico e indivisibile anche quando si manifesta in forma plurisoggettiva, cosicché la compartecipazione criminosa si configura come unità di reato con pluralità di agenti⁶.

La tesi unitaria è fondata, innanzitutto, su di un duplice argomento testuale. Invero, il Capo III, Titolo IV del Libro I del Codice penale è intitolato «concorso di persone nel reato». Inoltre, ai sensi dell'art. 110 c.p. si concorre «nel medesimo reato»: si valorizza così il formale riferimento al concorso nel «reato», piuttosto che nel «fatto».

Si evidenzia altresì come la concezione monista trovi giustificazione nella volontà del legislatore storico, chiaramente espressa nella Relazione del Guardasigilli al Progetto definitivo del codice Rocco⁷. Infatti, la Relazione

⁶ RANIERI, *Il concorso di più persone in un reato*, 1949, 124 ss.; VANNINI, *Quid juris? In tema di concorso di persone nel reato*, 1952, 32; LATAGLIATA, *I principi del concorso di persone nel reato*, Pompei, 1964, 264; PANNAIN, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Torino, 1950, 853; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Varese, 2003, 551; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1981, 580; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 537; RAMACCI, *Corso di diritto penale*, Torino, 2015, 504; MANNA, *Corso di diritto penale, parte generale*, Lavis, 2015, 529; DE VERO, *Corso di diritto penale, Parte generale*, Torino, 2020, 677.

⁷ Relazione del Guardasigilli sul Progetto definitivo del codice Rocco, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, 1929, 165 e 171.

precisa che «nel concorso di più persone nello stesso reato, ricorre... un elemento che non solo giustifica il riconoscimento dell'inscindibile rapporto causale tra le varie attività e l'evento, ma reclama ancora che *identico* sia il *titolo del reato*, del quale tutti debbono essere chiamati a rispondere». Si aggiunge che «è indiscutibile che, per aversi l'istituto del concorso, è necessario che tutti rispondano dello stesso reato e, perciò, se l'autore del reato deve rispondere di delitto doloso, il partecipe non può rispondere di concorso colposo». Quindi, dall'intento del legislatore storico emerge il riferimento all'uniformità del titolo di reato come elemento di unificazione dogmatica dell'istituto.

Pure dall'analisi delle disposizioni che disciplinano il concorso di persone si trae conferma dell'impostazione monistica. Il dogma in esame trova attuazione, infatti, agli artt. 116 e 117 c.p., che hanno la funzione di assicurare l'omogeneità del titolo di responsabilità tra i concorrenti anche in presenza di elementi di differenziazione delle specifiche posizioni⁸.

In nome di esigenze di prevenzione generale, la prima norma estende la responsabilità per il reato commesso anche al concorrente che non lo volle, se comunque l'evento sia conseguenza della sua azione od omissione. Invece, la seconda regola l'ipotesi del mutamento del titolo di reato per taluno dei partecipi e lo comunica ai soggetti diversi dal correo le cui condizioni o qualità personali, o i cui rapporti con l'offeso, comportino una modificazione del tipo di reato⁹.

Infine, l'adesione alla tesi monista induce la dottrina in esame a negare la differenziazione del criterio di ascrizione della responsabilità, così escludendo l'ammissibilità del concorso doloso nel delitto colposo e del concorso colposo nel delitto doloso.

Invero, si sostiene che la non coincidenza delle volontà degli agenti precluda in radice la possibilità di ravvisare una compartecipazione, dato che il delitto colposo è «diverso» da quello doloso e che la pena prevista per il delitto colposo è «diversa» da quella prevista per il delitto doloso¹⁰. Inoltre, la differenziazione dei criteri di imputazione è esclusa sul rilievo per cui, laddove

⁸ LATAGLIATA, *I principi del concorso di persone nel reato*, cit., 264; SANTARELLI, *Unità e differenziazione dei titoli di reato nel caso di cessione e acquisto di stupefacenti commesso da più persone*, in *Cass. pen.*, 2022, 1543.

⁹ RANIERI, *Il concorso di più persone in un reato*, cit., 125.

¹⁰ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., 588; MANNA, *Corso di diritto penale*, cit., 529; RAMACCI, *Corso di diritto penale*, cit., 504.

il legislatore ha voluto riconoscere la possibilità che più persone rispondano del medesimo reato a titoli diversi, lo ha previsto esplicitamente: per esempio, nel caso disciplinato dall'art. 116 c.p. si considerano concorrenti soggetti ai quali la responsabilità viene imputata, rispettivamente, in forma dolosa e oggettiva¹¹. Dunque, il fenomeno della diversità del titolo, lungi dal rappresentare la regola, costituirebbe l'eccezione.

Nondimeno, gli argomenti esposti avrebbero dovuto condurre le Sezioni unite all'uniformazione del titolo di reato, all'esito di un'applicazione rigorosa della tesi unitaria.

Proprio in questo senso, infatti, si esprimeva il primo degli orientamenti giurisprudenziali formati sul punto: se il fatto descritto all'art. 73, co. 1 e 4 T.U. Stup. non poteva essere qualificato come lieve per alcuno dei compartecipi si escludeva che gli altri correi potessero essere ritenuti responsabili secondo la più tenue ipotesi di cui al comma quinto. Dunque, tutti i concorrenti avrebbero dovuto essere imputati per la fattispecie «ordinaria» di detenzione o cessione, con inevitabile pregiudizio dei principi di colpevolezza e offensività.

Nondimeno, sull'esito fisiologico dell'uniformazione del titolo di reato è possibile innestare una suggestione, che trae spunto dal raffronto con l'analoga vicenda del concorso dell'*extraneus* nel delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648ter.1 c.p.

Invero, secondo una parte della dottrina il contributo fornito dal terzo all'autoriciclatore dovrebbe essere sussunto nella fattispecie plurisoggettiva derivante dalla combinazione degli artt. 110 o 117 c.p. con l'art. 648ter.1 c.p., con la conseguenza che tutti i correi sarebbero chiamati a rispondere della più tenue ipotesi di autoriciclaggio¹². Peraltro, se nel contesto del c.d. *self-laundering*

¹¹ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 537.

¹² CAVALLINI, *Riciclaggio e autoriciclaggio - la "quadratura" impossibile: l'opzione minimal della cassazione sul concorso di persone nell'(auto-)riciclaggio*, in *Giur. it.*, 2018, 1965, rileva che: «... ricorrono tutti i presupposti di operatività disegnati dall'art. 110 (e in seconda battuta, dall'art. 117) c.p., (unica) norma applicabile sarà l'autoriciclaggio, la cui soggettività ristretta catalizza il mutamento del titolo per tutti i concorrenti. Combinandosi con il reato proprio (l'autoriciclaggio) la clausola generale dell'art. 110 c.p. attrae, rendendoli tipici nella nuova figura plurisoggettiva eventuale (propria), i contributi di soggetti terzi che, per il difetto della qualifica soggettiva, non sarebbero tipici a quella stregua, bensì ad altro titolo di reato (comune)»; tuttavia, la tesi in esame compie una forzatura interpretativa laddove identifica la fattispecie generale nella combinazione delle disposizioni di cui agli artt. 648bis e 648ter c.p.: «raffrontate in astratto le due fattispecie, l'insieme delle condotte disegnate dall'autoriciclaggio si mostra integralmente incluso nella più ampia cornice materiale segnata dalla combinazione dei paradigmi di riciclaggio e del

l'individuazione della relazione di specialità - che costituisce il presupposto di operatività del meccanismo di cui all'art. 117 c.p. - è stata oggetto di una forzatura ermeneutica operata dalla citata dottrina, viceversa, con riferimento ai rapporti correnti tra la fattispecie ordinaria e quella lieve in materia di stupefacenti tale relazione emerge in modo evidente dal raffronto strutturale, oltre a esser stata già rilevata dalle Sezioni unite Murolo nel 2018 e ribadita dalla sentenza in commento.

Di conseguenza, nel caso in esame si potrebbe ipotizzare il mutamento del titolo di reato *ex art.* 117 c.p. in considerazione delle condizioni personali di uno dei concorrenti.

Infatti, la lettura mista, ossia anche soggettiva, che la giurisprudenza di legittimità propone del parametro delle «circostanze dell'azione» consentirebbe di ricomprendervi anche le condizioni personali del correo, come lo stato di tossicodipendenza. Dunque, la particolare «condizione personale» in cui si trovasse uno dei compartecipi determinerebbe la qualificazione unitaria del fatto ai sensi del citato comma quinto, per effetto di un mutamento del titolo *ex art.* 117 c.p. Inoltre, siccome l'esito che ne deriverebbe sarebbe favorevole per il concorrente «estraneo», non si porrebbe nemmeno la necessità di giustificare sul piano della colpevolezza l'imputazione della responsabilità per la citata situazione personale, potendosi invocare a tal fine la disposizione di cui all'art. 59, co. 1 c.p., che sancisce l'applicazione automatica delle norme di favore¹³.

In conclusione, la lettura monista del reato concorsuale avrebbe dovuto condurre le Sezioni unite all'uniformazione del titolo di reato, con una soluzione che avrebbe salvaguardato sia la funzione di disciplina della compartecipazione criminosa sia la qualificazione positiva dell'ipotesi di lieve entità come fattispecie autonoma. Su tale piano si sarebbe potuto innestare il mutamento del titolo ai sensi dell'art. 117 c.p., nei casi in cui la tenuità del fatto si correli a una condizione personale di taluno dei concorrenti, con la conseguente applicazione omogena della fattispecie di lieve entità.

3. Il superamento del dogma. La preminente esigenza di garantire la piena attuazione dei principi di colpevolezza e offensività rende preferibile, però, la

reimpiego, laddove l'autoria dell'art. 648ter.1 c.p., in quanto propria, risulta più ristretta rispetto a quella disegnata con ampio compasso dagli artt. 648bis e 648ter c.p.»

¹³ BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, cit., 197.

soluzione della differenziazione dei titoli di reato, si da assicurare un rimprovero autenticamente personale. Ciononostante, piuttosto che ipotizzare l'ascrizione monosoggettiva della responsabilità, risulta condivisibile la posizione della dottrina che accoglie la lettura pluralistica del reato concorsuale, in tal guisa preservando la funzione di disciplina dell'istituto¹⁴.

Molteplici sono le ragioni che giustificano il superamento del c.d. dogma dell'unità del reato concorsuale.

Innanzitutto, sul piano letterale si evidenzia come il richiamo nel testo dell'art. 110 c.p. al «reato», piuttosto che «al fatto», sia un argomento eccessivamente formale per riuscire a fondare una ricostruzione del concorso che escluda la punibilità dei diversi titoli in capo ai concorrenti¹⁵. Al contrario, si propone di intendere la locuzione contenuta nell'art. 110 c.p., a norma del quale ciascun compartecipe soggiace alla pena stabilita per il reato, nel senso che ogni correo sarà sottoposto alla sanzione comminata dalla legge per il reato da costui commesso¹⁶.

Inoltre, la volontà del legislatore storico non può risultare decisiva: se a fini interpretativi il riferimento alla *intentio legis* mostra tutta la sua relatività, una

¹⁴ SEMINARA, *Sul "dogma" dell'unità del reato concorsuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021; PELISSERO, *Il concorso di persone nel reato proprio*, Milano, 2004; PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, Palermo, 1952; GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, Milano, 1957; BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, cit.; SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, Milano, 1988; CAMAIONI, *Il concorso di persone nel reato*, Milano, 2009; PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020; PADOVANI, *Le ipotesi speciali di concorso nel reato*, Milano, 1973, 106; MORMANDO, *Il concorso di persone nel reato*, in *Codice penale commentato* (Ronco e Bartolomeo Romano), Milano, 2012; ARDIZZONE, *In tema di aspetto subiettivo del concorso di persone nel reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 67; DE MURO, *Il concorso colposo in delitto doloso, alla luce dei principi di colpevolezza e frammentarietà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 949; DE FRANCESCO, *Crepuscolo di dogmi? Appunti sparsi su di una "problematica" moderna*, in *www.la legislazione penale.eu*, 11 luglio 2017; SANTARELLI, *Unità e differenziazione dei titoli di reato nel caso di cessione e acquisto di stupefacenti commesso da più persone*, cit., 1548; MORELLI, *Diversi titoli di reato per un medesimo fatto concorsuale? Il rompicapo della disciplina del concorso eventuale di persone nel reato: osservazioni a margine di Cass., Sez. III, ord. n. 20563 del 12 maggio 2022*, in *Arch. pen. web.*, 2023, 1, 10; MASSARO, *Colpa penale e attività plurisoggettive nella più recente giurisprudenza: principio di affidamento, cooperazione colposa e concorso colposo nel delitto doloso*, in *www.la legislazione penale.eu*, 8 maggio 2020.

¹⁵ PELISSERO, *Il concorso nel reato proprio*, cit., 27; BOSCARRELLI, *Contributo alla teoria del concorso di persone nel reato*, Padova, 1958, 135 osserva che: «cercare sussidi alla concezione monistica del reato concorsuale nel diritto positivo, appellandosi alla formula dell'art. 110 c.p. (quando più persone concorrono nel medesimo reato), equivale pertanto a trascurare che se una formula legislativa può essere espressione di un equivoco di chi l'ha redatta, non può vincolare l'interprete a soluzioni che la logica rifiuta»

¹⁶ PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, cit., 629.

volta che la norma si inserisca in un contesto sistematico, che ne oggettivizza il significato, ancor meno vincolanti risultano le particolari opzioni dogmatiche dei redattori del testo¹⁷. Del resto, non devono ritenersi precluse le riflessioni sulle effettive ragioni della scelta a favore dell'impostazione monista, se cioè siano legate a motivi di ordine assiomatico o a contingenze storiche di politica criminale, come l'inasprimento del trattamento sanzionatorio riservato ai concorrenti, e la considerazione dell'evoluzione del sistema penale in ragione di sopravvenuti valori all'epoca non considerabili, come i canoni di colpevolezza e offensività¹⁸.

A ulteriore riprova dell'assunto si rileva come gli artt. 116 e 117 c.p. non possano porsi a fondamento della tesi unitaria, in considerazione del loro carattere eccezionale¹⁹. Invero, entrambe le disposizioni garantiscono l'unità del reato concorsuale derogando alla normativa in tema di imputazione, cosicché la relativa disciplina dovrà applicarsi nell'ambito dei limiti segnati dalle stesse, non potendosi ergere a regola generale.

In particolare, la prima disposizione garantisce l'uniformità del titolo al «prezzo» di un'attribuzione oggettiva della responsabilità, per cui è sufficiente che il correo abbia causalmente contribuito alla produzione del reato diverso. Infatti, in assenza dell'art. 116 c.p. il concorrente c.d. anomalo dovrebbe rispondere del diverso delitto per colpa, ove il fatto sia espressamente previsto dalla legge in forma colposa²⁰.

Invece, la seconda lo fa attraverso l'esclusione dall'oggetto del dolo delle condizioni o qualità personali e dei rapporti del colpevole con l'offeso, refluendo anche in tal caso nell'addebito oggettivo. Inoltre, nelle ipotesi in cui il mutamento del titolo di reato sia determinato da circostanze diverse da quelle considerate all'art. 117 c.p., e il soggetto a carico del quale sia configurabile la

¹⁷ PELISSERO, *Il concorso nel reato proprio*, cit., 28; CAMAIONI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 115, ribadisce che: «le convinzioni giuridiche del legislatore debbono essere tenute nella giusta considerazione che a esse compete, ma, com'è noto, non sono vincolanti per l'interprete».

¹⁸ Dalla memoria della Procura generale della Corte di cassazione, reperibile su www.sistemapenale.it, 15 dicembre 2023.

¹⁹ GROSSO-PELISSERO-PETRINI-PISA, *Manuale di diritto penale, parte generale*, cit., 542 osservano che gli artt. 116 e 117 c.p. sono finalizzati ad assicurare severità alla disciplina concorsuale e non intendono garantire profili dogmatici di unità del reato concorsuale. Affermano, inoltre che: «sarebbe meglio lasciare ad altri campi l'intangibilità dei dogmi, dei quali il diritto, quale strumento di disciplina dei rapporti umani, dovrebbe fare a meno».

²⁰ Peraltro, accedendo alla tesi della natura colposa della responsabilità del concorrente «anomalo» si finirebbe per legittimare un'ipotesi di concorso colposo nel delitto doloso.

responsabilità per la fattispecie meno grave non abbia consapevolezza degli elementi qualificanti la vicenda in modo deteriore per l'altro concorrente, la parificazione del titolo non potrebbe operare né a norma dell'art. 110 c.p. né dell'art. 117 c.p.

Dunque, è certamente singolare la pretesa di fondare un dogma sulla base delle eccezioni, piuttosto che sulla regola.²¹

L'adesione alla lettura pluralista del reato concorsuale è confermata altresì dalla dottrina maggioritaria che reputa ammissibile la differenziazione del coefficiente soggettivo di ascrizione della responsabilità nel concorso di persone.

Invero, sul presupposto per cui il dolo di concorso può ricorrere anche in uno solo dei concorrenti, la tesi prevalente riconosce il concorso doloso nel delitto colposo, nei casi in cui il correo si avvalga consapevolmente dell'altrui condotta violativa di una regola cautelare ai fini della produzione dell'evento²². Inoltre, negandone la configurabilità si aprirebbero ingiustificabili lacune di punibilità, come nelle ipotesi in cui il concorrente doloso realizzi una condotta atipica rispetto alla specifica incriminazione e non possa neppure trovare applicazione l'art. 48 c.p.²³. Parimenti l'art. 111 c.p. sanziona in forma aggravata la

²¹ SEMINARA, *Sul "dogma" dell'unità del reato concorsuale*, cit., 799, osserva che: «Si affaccia così l'idea che si tratti di una soluzione repressiva denominata "dogma" al fine di sottrarla alla discussione, presentandola come una verità universale o supposta tale, che si autogiustifica e comunque non richiede una dimostrazione».

²² SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 236; GROSSO-PELISSERO-PETRINI-PISA, *Manuale di diritto penale, parte generale*, cit., 542; PALAZZO, *Corso di diritto penale*, cit., 511; MANTOVANI, *Diritto penale parte generale*, cit., 523; PADOVANI, *Diritto penale*, 350; BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, cit., 282; CAMAIONI, *Il concorso di persone nel reato*, cit. 118; SERAINO, *Il problema della configurabilità del concorso di persone a titoli diversi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 17; DE MURO, *Il concorso colposo in delitto doloso, alla luce dei principi di colpevolezza e frammentarietà*, 951 ss. In senso conforme: Cass., Sez. IV, 14 febbraio 2019, n. 7032. In senso contrario si veda: ARGIRÒ, *Le fattispecie tipiche di partecipazione. Fondamento e limite della responsabilità concorsuale*, Napoli, 2021; MANNA, *Corso di diritto penale, parte generale*, cit., 529; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, cit., 537; MARINUCCI-DOLCINI, *Codice Penale Commentato, parte generale*, cit., 1733; DE VERO, *Corso di diritto penale, parte generale*, cit., 677 che si chiede come si potrebbe conciliare l'applicazione ai concorrenti delle due sanzioni edittali, per il reato doloso e colposo, con la necessità pure letteralmente affermata dall'art. 110 c.p. che i soggetti coinvolti soggiacciono tutti alla stessa pena, ossia quella stabilita per il reato di riferimento. Alla critica è agevole replicare, però, proponendo di intendere la formula contenuta nell'art. 110 c.p., a norma del quale ciascun compartecipe soggiace alla pena stabilita per il reato, nel senso che ciascun correo sarà sottoposto alla sanzione comminata dalla legge per il reato da costui commesso.

²³ SEMINARA, *Sul "dogma" dell'unità del reato concorsuale*, cit., 812.

determinazione a un fatto incolpevole e, perciò, non potrebbe tollerare l'impunità dell'agevolazione dolosa a un fatto colposo.

Ancora, il mancato riconoscimento del concorso colposo nel delitto doloso non è fondato dall'orientamento maggioritario sull'adesione alla lettura monista del reato concorsuale.

In primo luogo, la soluzione negativa viene giustificata in considerazione dell'assenza di una disposizione che incrimini espressamente l'ipotesi in esame, in ragione del disposto dell'art. 42, co. 2 c.p.²⁴. In secondo luogo, si rileva che l'essenza della cooperazione criminosa presupponga la consapevolezza di collaborare con altri, seppure la rappresentazione dell'altrui condotta dolosa appaia incompatibile con un atteggiamento colposo. Infatti, nel concorso colposo nel delitto doloso si rischierebbe di riscontrare la compresenza di due requisiti logicamente inconciliabili, ossia la colpa derivante dalla violazione di una regola cautelare costruita sulla prevedibilità di un fatto doloso di terzi e la contestuale rappresentazione della condotta del terzo con l'erronea convinzione, al contempo, che quest'ultimo non versi in dolo. Dunque, perché scatti il concorso ex art. 113 c.p. occorre che l'agente colposo sia consapevole di cooperare con il terzo, ma un simile effettivo dato rappresentativo comporta inevitabilmente la sussistenza del dolo, quantomeno eventuale, in capo all'agente²⁵.

Tuttavia, la dottrina ha rilevato che la soluzione della differenziazione dei titoli di reato, l'uno doloso e l'altro colposo, cui perviene la più recente giurisprudenza di legittimità per il tramite dell'ascrizione monosoggettiva della responsabilità ex art. 41, co. 3 c.p., finisce per dimostrare indirettamente il superamento del dogma dell'unità del reato concorsuale²⁶. Sembra trovare conferma, così, l'assunto per cui se nel contesto della fattispecie concorsuale si vuol parlare di unitarietà lo si deve fare in relazione alla medesimezza del fatto. Lo stesso sistema penale prevede fattispecie concorsuali in cui i partecipanti rispondono in forza di titoli soggettivi diversi, come nei casi di cui agli artt. 46,

²⁴ DE VERO, *Corso di diritto penale, parte generale*, cit., 678; GROSSO-PELISSERO-PETRINI-PISA, *Manuale di diritto penale, parte generale*, cit., 543.

²⁵ BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, cit., 283. In senso conforme: Cass., Sez. IV, 19 luglio 2018, n. 7032, in *Leggi d'Italia*, che ha svolto analoghe considerazioni, escludendo l'ammissibilità del concorso colposo nel delitto doloso, con la conseguenza che si potrebbero configurare, ove ne ricorrano i presupposti, due fattispecie monosoggettive, l'una colposa e l'altra dolosa. Si avrebbe, così, un concorso di cause indipendenti ai sensi dell'art. 41 c.p.

²⁶ SEMINARA, *Sul dogma dell'unità del reato concorsuale*, cit., 820.

48, 54, co. 3 e 86 c.p. che statuiscono che l'autore della violenza, inganno o minaccia o della determinazione dello stato di incapacità risponda per il fatto commesso dal destinatario di tali condotte. In queste ipotesi si avrebbe una disparità di regime penale sia per il reato ascritto sia per il titolo di imputazione rispetto ai concorrenti²⁷. Inoltre, in relazione allo specifico caso dell'induzione in errore di cui all'art. 48 c.p. non è neppure esclusa la responsabilità colposa dell'esecutore, accanto a quella dolosa di chi ha provocato l'errore.

D'altra parte, già gli artt. 111 e 112 c.p. configurano un concorso al fatto del soggetto non imputabile o non punibile, confermando che l'essenza della partecipazione criminosa non risiede nella pari responsabilità di tutti i concorrenti o nell'unità dell'elemento soggettivo²⁸. Quindi, sarebbe assurdo escludere l'applicabilità delle norme sul concorso nei casi di semplice diversità, non già di totale carenza, dell'elemento psicologico che accompagna la condotta di taluno dei correi, rispetto a quello che contrassegna il comportamento dell'altro.

Pure l'argomento *a fortiori* conduce alla medesima conclusione.

Si rileva, infatti, come nel reato monosoggettivo, dove l'illecito è unico e ascrivibile a un solo soggetto e l'unitarietà dovrebbe essere connaturale, sia certamente ammessa la compresenza nello stesso agente di atteggiamenti psicologici o di titoli di responsabilità differenti con riferimento al medesimo reato, come nelle ipotesi di combinazione dolo-colpa o dolo-responsabilità oggettiva. Di conseguenza, una simile coesistenza di elementi soggettivi dovrebbe essere ammessa anche nella realizzazione plurisoggettiva, dove il legame è tra più persone, capaci ciascuna di sfumature psicologiche variegata²⁹. Le considerazioni svolte consentono di escludere che il c.d. dogma dell'unità del reato concorsuale riguardi il titolo di imputazione della responsabilità. Tuttavia, siccome l'elemento soggettivo non rileva soltanto in sede di

²⁷ SEMINARA, *Sul dogma dell'unità del reato concorsuale*, cit., 800; PADOVANI, *Le ipotesi speciali di concorso nel reato*, cit., 103; SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 227; CAMAIONI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 115; MASSARO, *Colpa penale e attività plurisoggettive nella più recente giurisprudenza: principio di affidamento, cooperazione colposa e concorso colposo nel delitto doloso*, cit., 22.

²⁸ SEMINARA, *Sul dogma dell'unità del reato concorsuale*, cit., 806; SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 224; GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, cit., 119. In senso contrario: MANNA, *Corso di diritto penale, parte generale*, cit., 529 evidenzia che tale argomento risulterebbe produttivo di un'analogia in *malam partem*.

²⁹ DE MURO, *Il concorso colposo in delitto doloso, alla luce dei principi di colpevolezza e frammentarietà*, cit., 951.

colpevolezza, ma contribuisce a caratterizzare la stessa tipicità del fatto, esso rende oggettivamente diversa l'azione in un caso e nell'altro, nonostante l'identità del comportamento³⁰. Invero, un fatto con identica base oggettiva può assumere, in relazione al contenuto dell'atteggiamento psicologico dei partecipi, un significato diverso, idoneo a dar luogo, per ciascuno dei concorrenti, a una difforme qualificazione giuridica³¹. Ne è conferma il rilievo per cui il legislatore descrive le fattispecie penali, sul piano della tipicità, assegnando rilevanza al criterio soggettivo richiesto affinché il reato possa dirsi integrato, distinguendo così tra forme dolose, preterintenzionali o colpose di realizzazione della medesima offesa materiale.

Se ne ricava, così, il superamento della tesi monista anche con riferimento al titolo di reato.

A sostegno della lettura pluralistica può essere invocata anche la teoria delle fattispecie plurisoggettive differenziate, secondo la quale in una situazione di concorso di persone sono adempiute tante fattispecie quanti sono i soggetti che cooperano alla realizzazione criminosa³². In questa prospettiva, l'incontro della

³⁰ ARGIRÒ, *Le fattispecie tipiche di partecipazione. Fondamento e limite della responsabilità concorsuale*, cit., 295; DE MURO, *Il concorso colposo in delitto doloso, alla luce dei principi di colpevolezza e frammentarietà*, cit., 953; PELISSERO, *Il concorso di persone nel reato proprio*, cit., 30; LATAGLIATA, *I principi del concorso di persone nel reato*, cit., 99, rileva che «l'elemento psicologico non sarebbe solamente un criterio di differenziazione giuridica di due fattispecie che possono apparire oggettivamente identiche, ma che è esso stesso a rendere oggettivamente diversa l'azione in un caso e nell'altro nonostante l'identità del comportamento esteriore. Si pensi, ad esempio, al caso di due automobili che, guidate a velocità eccessiva, si scontrino ad un incrocio investendo un passante: se i due guidatori non conoscevano reciprocamente l'uno la condotta imprudente dell'altro, si tratta di un semplice concorso di cause colpose (regolato dall'art. 41 ult. comma); se invece tra essi era in atto una gara per stabilire chi dei due sarebbe stato più rapido nell'attraversamento del crocevia, allora l'azione imprudente che sta all'origine dell'investimento colposo non è più l'eccesso di velocità dei due automobilisti, ma un altro fatto, la "gara", assolutamente diverso per il suo specifico significato di competizione rischiosa».

³¹ GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, cit., 80; SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 224 ss.

³² PAGLIARO, *Principi di diritto penale, Parte generale*, cit., 618; BOSCARELLI, *Contributo alla teoria del concorso di persone nel reato*, cit. Sul fondamento dogmatico del concorso di persone nel reato la dottrina è divisa. Secondo una prima teoria la partecipazione criminosa ha natura accessoria, con la conseguenza che la condotta atipica del partecipe, che non ha rilevanza penale autonoma, l'acquista nella misura in cui accede a quella principale o tipica dell'autore (PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*; LATAGLIATA, *I principi del concorso di persone nel reato*, cit.). Tale impostazione è permeata da preoccupazioni a sfondo garantista, ribadendo con forza l'esigenza che anche l'istituto del concorso criminoso rispetti il principio di tipicità oggettiva. In particolare, la posizione prevalente accoglie una nozione di accessoriarietà c.d. limitata, per cui occorre una condotta principale tipica e antigiuridica. Nondimeno, sul presupposto che la tesi in esame non possa trovare applicazione nei casi di esecuzione frazionata, nei

disposizione che incrimina il reato in forma monosoggettiva con le norme sul concorso di persone genera delle fattispecie plurisoggettive che hanno in comune la descrizione del medesimo nucleo di accadimento materiale. Tuttavia, esse possono differire per l'atteggiamento psichico (che è, per ognuna di esse, quello del concorrente che si considera) e per taluni aspetti esteriori che ineriscono soltanto alla condotta dell'uno o dell'altro partecipe.

Peraltro, una dottrina evidenzia che la diversificazione dei titoli di reato possa essere conseguita anche aderendo ai modelli teorici unitari del concorso³³.

Infatti, si osserva che l'unicità della norma penale che fonda la fattispecie plurisoggettiva eventuale non escluda la pluralità dei precetti nascenti dalla

quali nessun correo realizza la condotta principale, e non consenta di configurare il concorso nel reato proprio quando il comportamento tipico sia riferibile all'*extraneus*, altra parte della dottrina ha elaborato la teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale (DELL'ANDRO, *La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale*, Milano, 1956; GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, cit.). Si sostiene, così, che nel concorso di persone non debba essere ricercato un rapporto di accessorietà - la cui nozione sarebbe peraltro dubbia - tra le condotte del partecipe e dell'autore, in quanto la tipicità dei contributi concorsuali deve essere valutata alla luce della nuova fattispecie che nasce dall'incontro dell'art. 110 c.p. con le singole disposizioni di parte speciale. In tal modo vengono superate le obiezioni mosse alla teoria dell'accessorietà, poiché in base alla tesi in esame non è necessario riscontrare una condotta principale cui accedano quelle secondarie dei partecipi. Tuttavia, anche la teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale è criticata nella misura in cui non fornisce l'indicazione di alcun parametro per stabilire quand'è che un contributo, atipico in relazione alla fattispecie di parte speciale, possa dirsi tipico rispetto a quella concorsuale. Cionondimeno, tale difetto pare doversi attribuire alla scarsa determinatezza delle disposizioni sul concorso di persone nel reato, piuttosto che alla tesi di volta in volta considerata sul piano del fondamento dogmatico dell'istituto.

Infine, è interessante rilevare come la netta contrapposizione tra le impostazioni tesi venga stemperata da alcuni Autori, che evidenziano come esse non aspirino a fornire strumenti per l'individuazione dei contributi concretamente punibili, scopo al quale provvedono la causalità o altri criteri elaborati dalla dottrina. Si osserva, inoltre, come le teorie in esame operino su piani diversi, non potendosi così scontrare: sarebbe vano ricorrere all'una per colmare i vizi dell'altra (SEMINARA, *Accessorietà e fattispecie plurisoggettiva eventuale nel concorso di persone nel reato. Considerazioni sul senso di una disputa dottrinale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, cit., 520). Invero, la tesi dell'accessorietà ha per oggetto il meccanismo attraverso il quale i contributi atipici sono attratti nelle nuove incriminazioni, derivandone la propria punibilità e lo specifico titolo. Invece, la teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale si concentra sul rapporto tra le norme astratte regolanti l'istituto del concorso di persone e quelle di parte speciale, dal cui incontro nascerebbe una nuova fattispecie. Il Seminara propone, in conclusione, di continuare ad applicare la teoria dell'accessorietà per le condotte istigatorie e agevolatorie, mentre per i contributi concorsuali incapaci di aderire a un fatto principale tipico prospetta l'impiego del concetto di cooperazione immediata. Ferma restando l'esigenza di un nesso causale, si fa riferimento, nello specifico, a una relazione di stretta prossimità logica ad altrui condotte parzialmente tipiche o all'esistenza di un previo concerto. Quindi, si tratta di un concetto di contestualità dal carattere non meramente cronologico, ma da valutare alla stregua di criteri normativo-sociali.

³³ PELISSERO, *Il concorso di persone nel reato proprio*, cit., 28.

stessa. Pertanto, la responsabilità per l'unitaria offesa provocata all'interesse tutelato attraverso la realizzazione della figura plurisoggettiva eventuale non esclude che ciascun concorrente risponda della lesione stessa secondo i propri presupposti soggettivi d'imputazione. Dunque, l'unità del titolo si infrange di fronte alla peculiarità che l'elemento soggettivo assume nel singolo concorrente³⁴.

A conclusioni non difformi perviene anche la dottrina dell'accessorietà, che evidenzia come una volta che l'accessorio desuma dal principale la qualificazione del fatto, non importa se il titolo di responsabilità sia diverso³⁵.

Il superamento dell'impostazione monista trova giustificazione anche nelle molteplici fattispecie collocate nella parte speciale del Codice penale, in cui il principio unitario è espressamente derogato dal legislatore³⁶.

In particolare, vi sono disposizioni con le quali è stato tipizzato un reato di agevolazione colposa a un delitto doloso, come nel caso degli artt. 253 e 254 c.p. concernenti la distruzione o il sabotaggio di opere militari, nonché degli artt. 385 e 387 c.p. in tema di evasione. Inoltre, vi sono fattispecie che incriminano ipotesi di concorso doloso in un delitto doloso, come l'art. 386 c.p. che, sempre in relazione all'evasione, è ispirato da esigenze repressive: emerge in tal caso la non coincidenza delle cornici di pena per i concorrenti nel medesimo fatto.

L'unitarietà del reato concorsuale è stata altresì sconfessata dalla giurisprudenza di legittimità che, nel caso relativo alla qualificazione giuridica del contributo del terzo alla condotta dell'auto-riciclatore, ha differenziato i titoli di responsabilità³⁷.

³⁴ DELL'ANDRO, *La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale*, cit., 108 ss.; GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, cit., 80.

³⁵ PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 82.

³⁶ SEMINARA, *Sul dogma dell'unità del reato concorsuale*, cit., 800.

³⁷ Cass., Sez. II, 18 aprile 2018, 17235, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2018, 4, 2206. Sul tema la dottrina è divisa e sono state formulate molteplici tesi: CAVALLINI, *Riciclaggio e autoriciclaggio - la "quadratura" impossibile: l'opzione minimal della cassazione sul concorso di persone nell'(auto-)riciclaggio*, cit., 7; CAVALLINI-TROYER, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio; ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del vicino "ingombrante"*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 23 gennaio 2015, 104; BALLETTI, *La differenziazione dei titoli di reato tra autoriciclatore e riciclatore*, in *Rivista antiriciclaggio & compliance*, 269; GULLO, *Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 11 giugno 2018; DELLA VOLPE, *Il contributo dell'extraneus alla condotta di autoriciclaggio: reato di riciclaggio o concorso nell'autoriciclaggio? la presa di posizione del legislatore*, in *Cass. pen.*, 2016, 6; BRUNELLI, *Autoriciclaggio: profili del*

Invero, la Corte di Cassazione con la sentenza 18 aprile 2018, n. 17235 ha evidenziato la mancata previsione di clausole di sussidiarietà che regolino le reciproche interferenze tra le fattispecie, l'impossibilità di rinvenire un rapporto di specialità tra gli artt. 648-bis, 648ter e 648ter.1 c.p. e l'esistenza di una relazione di alterità tra i soggetti qualificati dalle citate disposizioni. Inoltre, valorizzando la *ratio* dell'art. 3, co. 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 di colmare la lacuna di tutela che conduceva all'impunità dell'auto-riciclatore, piuttosto che di attenuare il trattamento penale riservato al concorrente, la Corte ha concluso per la differenziazione dei titoli di reato, statuendo che l'estraneo debba rispondere di riciclaggio ai sensi dell'art. 648bis c.p., o di reimpiego ex art. 648ter c.p., e l'intraneo di auto-riciclaggio ai sensi dell'art. 648ter.1 c.p. Il superamento della lettura monista del reato concorsuale trova conferma anche nell'orientamento della dottrina e della giurisprudenza sul concorso di persone nel reato di corruzione.

Nello specifico, nel caso in cui le parti del rapporto corruttivo realizzino una differente rappresentazione della conformità o difformità dell'atto ai doveri d'ufficio si ritiene possibile scindere l'unità del concorso, prevedendo che una di esse risponda di corruzione propria e l'altra di corruzione impropria³⁸. Per

concorso di persone, in *Punire l'autoriciclaggio come, quando e perché*, a cura di Mezzetti-Piva, Torino, 2016; MERENDA, *Autoriciclaggio e concorso di persone: per la cassazione la strada è obbligata, ma i conti non tornano*, in *Dir. pen. proc.* 2018, 10, 1307; DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2018; BASILE, *L'autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al money laundering e il nodo gordiano del concorso di persone*, in *Cass. pen.*, 2017, 3; MUCCIARELLI, *Autoriciclaggio e concorso di persone nel reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 4; SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 12, 163.

³⁸ PIERGALLINI, *L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: variazioni, a più tonalità, della fattispecie plurisoggettiva*, in *www.discrimen.it*, 2 settembre 2021; BALBI, *I delitti di corruzione. Un'indagine strutturale e sistematica*, Napoli, 2003, 17; GRASSO-PADOVANI-PAGLIARO, *Trattato di diritto penale, Reati contro la Pubblica Amministrazione*, Milano, 2015, 261, in cui si evidenzia che: «L'argomento addotto a sostegno della teoria delle fattispecie autonome, secondo la quale solo la considerazione separata delle fattispecie consentirebbe di spiegare l'imputazione di reati differenti al corrotto e al corruttore in ragione della diversità di elemento soggettivo, può essere superato nella costruzione unitaria dei reati di corruzione, rilevando che il concorso necessario non implica anche unitarietà del reato oggetto di imputazione, in quanto la responsabilità di ogni concorrente va definita nei limiti della colpevolezza per il fatto»; SEMINARA, *I delitti di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e induzione indebita*, in *Dir. pen. proc.* 2013, 8 - Supplemento, 15, afferma che «questa bilateralità del reato di corruzione si arresta alla dimensione naturalistica del fatto, non precludendo la possibilità che, in dipendenza dell'atteggiamento psicologico delle parti del rapporto, in relazione a una medesima vicenda sia configurata ad es. una concussione per il pubblico agente e una corruzione per il privato».

questa via, si assicurerebbe la necessaria corrispondenza tra il regime di responsabilità e l'effettivo contenuto della colpevolezza per il fatto.

Viceversa, con riferimento al concorso del terzo nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 c.p. le Sezioni unite hanno escluso la possibilità della diversificazione dei titoli di reato.

Infatti, sul rilievo che i delitti di cui all'art. 393 c.p. e di estorsione *ex art.* 629 c.p. si differenzino per l'elemento soggettivo, correlato alla finalità di esercitare un preteso diritto, la Cassazione ha statuito che l'estraneo possa concorrere nel reato di «ragion fattasi» solo a condizione che non persegua alcun diverso e ulteriore scopo³⁹. Invece, qualora i terzi concorrenti *ad adiuvandum* del preteso creditore si siano proposti di realizzare anche, o soltanto, un interesse proprio, costoro e il creditore risponderanno di concorso in estorsione.

Cionondimeno, con la citata sentenza la Cassazione non ha considerato la possibilità che il titolare del diritto risponda del fatto ai sensi degli artt. 392 o 393 c.p. e il terzo in forza degli artt. 610 o 629 c.p.: sull'altare del dogma dell'unità del reato è stato sacrificato il principio costituzionale di colpevolezza, annullando il dolo del concorrente tipico in favore di quello dell'esecutore-estortore⁴⁰.

Le considerazioni svolte consentono di temperare il principio di unità del reato concorsuale, che non va riferito né al criterio di imputazione né al titolo, ma alla sola medesimezza del fatto, da intendersi nella sua dimensione lesiva di accadimento materiale penalmente significativo⁴¹. Quindi, si concorre nel fatto

³⁹ Cass., Sez. un., 23 ottobre 2020, n. 29541, Filardo, in *www.sistemapenale.it*, 23 ottobre 2020.

⁴⁰ SEMINARA, *Sul "dogma" dell'unità del reato concorsuale*, cit., 803; PIERGALLINI, *L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: variazioni, a più tonalità, della fattispecie plurisoggettiva*, cit., 15 evidenzia che, seppure si escluda la natura di reato di mano propria del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la soluzione patrocinata dalle Sezioni unite con la sentenza Filardo finisca per realizzare, nei fatti, i medesimi effetti che ne sarebbero conseguiti, attraverso la sopravvalutazione dell'elemento soggettivo. Invero, le ipotesi in cui l'*extraneus* si determina all'azione al solo ed esclusivo scopo di perseguire l'interesse dell'intraneo sono così circoscritte nella prassi che un'incriminazione a titolo di concorso in esercizio arbitrario sarebbe destinata ad applicazioni del tutto marginali. Egli propone, in alternativa, di considerare il delitto di cui all'art. 393 c.p. come reato di mano propria, assumendone una concezione normativa, non già meramente naturalistica, o di riferire la fattispecie alla categoria dei reati c.d. a soggettività ristretta, in cui la qualifica soggettiva è espressione della colpevolezza dell'autore. Valorizzando il profilo della colpevolezza si giungerebbe, quindi, ad ammettere la differenziazione dei titoli di reato, in attuazione della teoria delle fattispecie plurisoggettive differenziate. Già ARDIZZONE, *I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, Milano, 1975, 291 prefigurava la differenziazione dei titoli di reato nelle ipotesi di concorso del terzo nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

⁴¹ ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa*, Milano, 1984, 202; SEMINARA, *Sul "dogma" dell'unità del*

e non nel reato. Ne discende la possibilità di operare la differenziazione dei titoli nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito alla causazione della stessa offesa concreta, così garantendo l'adeguata personalizzazione del rimprovero penale.

4. *Considerazioni conclusive.* Con la sentenza in esame le Sezioni unite hanno ammesso la possibilità che nel concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti il medesimo fatto storico venga qualificato diversamente nei confronti dei concorrenti, pur muovendo da basi dogmatiche inconciliabili con la condivisibile soluzione.

Infatti, la riconosciuta vitalità del principio dell'unità del reato concorsuale avrebbe dovuto condurre la Cassazione all'uniformazione del titolo, conformemente all'orientamento di legittimità che, riscontrando l'impossibilità di qualificare il fatto come lieve per alcuno dei compartecipi, applicava la fattispecie ordinaria nei confronti di tutti i concorrenti. Inoltre, nella prospettiva monista avrebbe potuto assumere rilievo la natura anche soggettiva delle «circostanze dell'azione», che operano come sintomo di lieve entità. Ne sarebbe potuta derivare l'applicazione del reato di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. in favore di tutti i correi, in forza di un mutamento del titolo ex art. 117 c.p. dovuto alle condizioni personali di taluno di essi.

Seppure l'uniformazione verso il basso del rimprovero penale produca un effetto favorevole per il concorrente «estraneo» alla situazione soggettiva espressiva di tenuità, l'esigenza di garantire che la responsabilità penale sia il più possibile individualizzata rende preferibile la diversificazione dei titoli di reato.

Nondimeno, piuttosto che ipotizzare l'ascrizione monosoggettiva dei diversi delitti, risulta condivisibile la lettura pluralistica del reato concorsuale, che consente di preservare la funzione di disciplina dell'istituto e l'opzione positiva per la natura autonoma della fattispecie di cui al comma quinto⁴². Siccome non

reato concorsuale, cit., 820; GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, cit., 119; SEVERINO DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, cit., 224, evidenzia che «... il principio di unitarietà della responsabilità penale dei concorrenti è limitato alla stessa offesa tipica senza coinvolgere affatto la punibilità, il titolo di reato, la forma dell'elemento psicologico»; PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 91; PADOVANI, *Le ipotesi speciali di concorso nel reato*, cit., 106; CAMAIONI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., 117; PELISSERO, *Il concorso di persone nel reato proprio*, cit., 27.

⁴² Un'opinione minoritaria dubita della qualificazione dell'art. 73, co. 5 T.U. Stup. come autonomo reato, chiedendosi se davvero una fattispecie autonoma possa presentare identico bene giuridico tutelato,

si concorre nel reato, ma nel fatto, inteso nella sua dimensione lesiva di accadimento materiale penalmente significativo, ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'istituto della compartecipazione criminosa è che gli imputati abbiano contribuito alla causazione della medesima offesa concreta, potendosi procedere poi alla diversificazione dei titoli.

Dunque, è il superamento della concezione monista che avrebbe dovuto giustificare la condivisibile conclusione della differenziazione dei titoli di reato in materia di stupefacenti.

Ciononostante, è opportuno evidenziare come l'intento legislativo di assicurare all'imputato per il fatto di lieve entità che la cornice edittale di partenza, sulla quale operare aumenti e/o diminuzioni per aggravanti, attenuanti e riti speciali, fosse sempre quella prevista dal quinto comma dell'art. 73 T.U. Stup. si sarebbe potuto conseguire anche attraverso l'introduzione di un'attenuante «blindata», ossia con una deroga alla normale operatività del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee⁴³. Invero, sul rilievo del carattere non irragionevole di siffatte previsioni, la giurisprudenza costituzionale riconosce al legislatore la facoltà di sospendere l'applicazione dell'art. 69 c.p., con conseguente contrazione del potere discrezionale del giudice, in un'ottica di inasprimento sanzionatorio⁴⁴.

È auspicabile così che il legislatore torni sui propri passi, configurando il comma 5 come circostanza attenuante speciale, indipendente e blindata⁴⁵.

Innanzitutto, per tal via si porrebbe rimedio alla distonia sistemica che vede la sola ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti configurare un'autonoma fattispecie criminosa, pur caratterizzandosi per attribuire rilievo a fattori

identico oggetto materiale, identica condotta, identico elemento soggettivo della fattispecie ordinaria, differenziandosi da essa solo per elementi secondari e accidentali: TORIELLO, *Le sezioni unite in caso di contestuale detenzione di stupefacenti di specie diversa*, in *Cass. pen.*, 2019, 5/6, 1990; LEOPIZZI, *Minima poenalia. Stupefacenti: questioni attuali (e urgenti) in tema di fatto di lieve entità*, in *Giust. pen.*, 2014, 142.

⁴³ PECCIOLI, *Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento*, Torino, 2010.

⁴⁴ La tecnica delle blindature è considerata legittima a condizione che le deroghe alla disciplina ordinaria non «trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio», non potendo in alcun caso giungere «a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale». Per la più recente giurisprudenza della Consulta si veda la sentenza 12 maggio 2023, n. 94, in www.cortecostituzionale.it.

⁴⁵ MORELLI, *Diversi titoli di reato per un medesimo fatto concorsuale? Il rompicapo della disciplina del concorso eventuale di persone nel reato: osservazioni a margine di Cass., Sez. III, ord. n. 20563 del 12 maggio 2022*, cit., 36.

secondari e accidentali che, normalmente, non concorrono a definire la struttura del reato. Inoltre, l'affermazione della natura accessoria della fattispecie e la constatazione del carattere misto, ossia anche soggettivo, del sintomo di tenuità costituito dalle circostanze dell'azione consentirebbero di giustificare la diversificazione del trattamento penale dei correi, nonostante l'eventuale sopravvivenza della tradizionale concezione monista del reato concorsuale.

Viceversa, qualora la tenuità fosse correlata a un profilo oggettivo del fatto l'uniformazione del trattamento penale dei concorrenti sarebbe inevitabile.

NICOLÒ GRANOCCHIA